



Istituto Tecnico Industriale "A. Pacinotti"

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE

FONDI (LT) - Via Appia lato Itri, 75



Comunicazione n. 55

Fondi, 25 ottobre 2021

- Al RLS (responsabile dei lavoratori per la sicurezza) prof. Marco De Filippis
- A tutti i docenti responsabili dei laboratori e della palestra
- Ai diretti collaboratori del DS e responsabili della sede di SS. Cosma e Damiano
- Agli assistenti tecnici di laboratorio
- Alle squadre antincendio e primo soccorso
- A tutti gli alunni
- A tutto il personale scolastico
- DSGA
- Sito web (comunicazioni del DS)
- Registro elettronico e Albo web

Oggetto: Informativa generale sulla sicurezza (art. 36 D.lgvo 81/2008 e ss. mm. e ii.)

Si riporta in allegato l'opuscolo informativo sulla sicurezza nella scuola predisposto dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ing. Delio Nardella, con preghiera di darne la massima diffusione tra tutti gli utenti della scuola (personale e alunni) anche mediante affissione all'interno dei laboratori o nelle singole aule.

L'opuscolo contiene anche i nominativi del personale che compone l'organigramma della sicurezza nelle due sedi per il corrente anno scolastico.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Gina Antonetti
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3 comma 2 D.
lgs.39/93)

INFORMATIVA AI LAVORATORI - art. 36 D. LGS. 81/2008

INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza – TUS) prescrive una serie di obblighi nei luoghi di lavoro con responsabilità dirette e personali per tutti quanti operano all'interno della struttura.

Secondo la normativa citata vengono individuati obblighi a carico del Dirigente, dei preposti e dei lavoratori, così come definiti di seguito.

Nelle Scuole la figura del Dirigente Scolastico viene assimilata a quella del datore di lavoro ai fini degli obblighi definiti successivamente.

La distribuzione di questa informativa deriva dall'obbligo del Dirigente in forza dell'art. 36 del D. Lgs. 81

DEFINIZIONE DI LAVORATORE (art. 2)

....lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

.... l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione

.....

MISURE GENERALI DI TUTELA (art. 15)

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
 - s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 - u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
 - v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

(art. 17)

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

(art. 18)

Il datore di lavoro, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
 - m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
 - p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
 - s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
 - t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
- a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto

legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) (art. 31)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni

costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

COMPITI DEL SPP (art.33)

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (art. 47)

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

(art. 36)

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

(art. 37)

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.

Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi;
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

(art. 73)

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

SICUREZZA NEI LOCALI DELL'ISTITUTO

1. **In tutti i locali dell'Istituto è rigorosamente vietato fumare**, oltre che per motivi igienico-sanitari (anch'essi contemplati dalla normativa vigente), anche per motivi di sicurezza antincendio.
2. **È assolutamente prescritto che il luogo di lavoro deve essere pulito ed ordinato ed ognuno deve lasciarlo tale. In particolare è vietato gettare carte e rifiuti per terra**; ogni cosa del genere va riposta negli appositi cestini in aula o nei corridoi e disimpegni dell'Istituto.
3. **Ogni studente non può accedere ad aree riservate (laboratori – sala video - palestre) in assenza del docente incaricato.**
4. **Le vie di fuga e le uscite di emergenza devono essere sempre lasciate libere da ogni ostruzione**, neanche temporanea, sia all'interno che all'esterno. I percorsi di esodo vanno adeguatamente segnalati in maniera tale che ognuno possa conoscere, in qualsiasi punto si trovi, come raggiungere l'uscita di emergenza più vicina.
5. **In caso di emergenza** o durante le prove di emergenza, ogni studente deve raggiungere il punto di raccolta stabilito in maniera ordinata e non attardandosi in alcuna maniera; nel punto di raccolta deve attendere il docente incaricato che procederà all'appello dei presenti e restare sul posto fino a sopraggiunte nuove istruzioni.
6. **Qualsiasi segnalazione inerente la sicurezza che possa generare rischio va immediatamente segnalato al personale incaricato** (DS, Collaboratore vicario, Responsabile di plesso, DSGA, RSPP, ASPP).

7. **Le condizioni igieniche sono essenziali per la sicurezza sul luogo di lavoro; pertanto i servizi igienici devono essere lasciati puliti in maniera da poter essere utilizzati nelle medesime condizioni di sicurezza da tutti gli studenti.**

UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE, DEI MACCHINARI E DELLE ATTREZZATURE

1. **La rimozione, modificazione, alterazione o danneggiamento dei dispositivi di sicurezza (idranti, estintori, sensori antincendio, sensori posti sulle macchine, ...) e di segnalazione è assolutamente vietata e sanzionata penalmente.**
2. L'uso delle macchine e delle attrezzature deve essere svolto nelle massime condizioni di sicurezza, seguendo le istruzioni impartite; in nessun caso è permesso compiere manovre che non siano di propria specifica competenza.
3. **In tutti i casi previsti nel DVR, devono essere utilizzati i dispositivi di protezione individuali (DPI).**
4. Prima di eseguire qualsiasi operazione sugli impianti elettrici e/o elettronici devono essere aperti gli interruttori di blocco, assicurandoci che non ci sia tensione sulle apparecchiature.
5. Anche se gli impianti sono realizzati in conformità alla L. 46/90 (norme di sicurezza sugli impianti elettrici) , lo studente (e/o il personale) deve **evitare assolutamente i contatti diretti od indiretti sugli apparecchi in tensione**, assicurandosi che non ci siano perdite nell'isolamento dei conduttori di alimentazione prima di inserirli nelle prese di corrente.

INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

1. In caso di incidente, lo studente (e/o il personale) deve darne immediata segnalazione al personale presente.
2. Non rimuovere l'infortunato ed attendere le istruzioni.
3. L'intervento degli studenti va svolto soltanto se richiesto dal personale incaricato.
4. Attenersi alle norme di sicurezza e alle modalità di intervento segnalate nei laboratori.

SANZIONI

1. Contravvenzioni commesse dal datore di lavoro e dai dirigenti
(omissis)
2. Contravvenzioni commesse dai preposti
(omissis)
3. Contravvenzioni commesse dai lavoratori
I lavoratori sono puniti

- con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da € 200,00 a € 600,00 per la violazione dell'art. 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i);

art. 20

2.

- *b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*

- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3

art. 20

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

..... (omissis)

I RISCHI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

A – INCENDIO

Sebbene possa sembrare banale, si ricordi che IL FUOCO E' ESTREMAMENTE PERICOLOSO!
Basti pensare a cosa potrebbe provocare un mozzicone acceso gettato in un cestino di carte.

Tutte le aziende devono istituire un sistema di gestione diretto alla riduzione del rischio di incendio attraverso le seguenti fasi:

- valutazione del rischio di incendio
- organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

A1 – Conoscenza del fuoco

Per conoscere meglio il fuoco ci limitiamo a dare semplici, ma opportune informazioni, al fine di evitare che possa insorgere un incendio:

- *il combustibile* è il materiale che vediamo effettivamente bruciare
- *il comburente* è la sostanza che permette al combustibile di bruciare (generalmente l'ossigeno dell'aria)
- *l'innesco* è l'elemento che avvia la combustione (fiamme, scintille, ...)

Per spegnere il fuoco è necessario interrompere la reazione chimica di combustione

- *isolando o allontanando* il combustibile
- *impedendo* il contatto con l'aria (e quindi con l'ossigeno)
- *abbassando la temperatura* del combustibile

A2 – Attrezzature antincendio

1. **ESTINTORE**: apparecchio portatile generalmente a polvere o a CO₂ (anidride carbonica)

ESTINTORE A POLVERE ◊ *uso su liquidi infiammabili, combustibili solidi e gassosi*

ESTINTORE A CO₂ ◊ *apparecchiature elettriche*

2. **IDRANTE**: apparecchio da utilizzarsi solo da personale esperto dotato di getto di acqua ad alta pressione

A3 – Regole da rispettare

- **Non utilizzare impropriamente interruttori ed apparecchi elettrici**
- **È VIETATO gettare mozziconi accesi e tutto ciò che possa provocare incendio in cestini di carta, spazzatura, ...**
- **Non usare apparecchi a fiamma libera nelle vicinanze di materiali infiammabili**
- **Verificare che nessun materiale sia depositato davanti ai mezzi antincendio ed in corrispondenza delle uscite di emergenza**

A4 – In caso di incendio

- **Ricordarsi che difficilmente un incendio provoca danni diretti, è sempre il PANICO la causa dei disastri alle persone, quindi è importante MANTENERE LA CALMA E SEGUIRE LE ISTRUZIONI ANTINCENDIO**
- **Intervenire immediatamente azionando i pulsanti di allarme e, se istruiti, utilizzare i mezzi antincendio**
- **In caso di fuga, individuare le uscite di emergenza (frece bianche su sfondo verde)**
- **Allontanarsi dal locale in cui si è sviluppato l'incendio e assicurarsi che nessuno sia rimasto all'interno**

B – RISCHIO ELETTRICO

Nella scuola, come peraltro in casa e negli altri luoghi abitati, l'impianto elettrico può essere fonte di rischio grave ogni volta che si agisce in maniera distratta o imprudente. In particolare, trattandosi di "rischio non visibile" si è portati alla sottovalutazione del pericolo.

E' necessario che il personale docente e non docente e gli alunni vigilino con la massima attenzione sui comportamenti e il rispetto delle regole, fra cui si segnalano le seguenti:

1. segnalare sempre e con tempestività ogni anomalia, quali cavi scoperti o danneggiati, prese o interruttori mal fissati ai muri o senza protezioni
2. non compiere alcun intervento su apparecchiature elettriche
3. non toccare mai spine, interruttori o altro materiale in tensione con le mani umide
4. non usare mai, senza autorizzazione, collegamenti multipli
5. in caso di incendio non usare mai acqua su cavi o apparecchiature elettriche
6. non toccare mai una persona folgorata se non si è assolutamente certi di aver intercorso la corrente elettrica; eventualmente spostare l'infortunato con un bastone o altro oggetto di legno
7. evitare la presenza di cavi sospesi in zone di transito

C – RISCHI NEI LABORATORI

L'uso dei laboratori comporta esposizioni ad agenti fisico-chimici potenzialmente pericolosi se non si pone la massima cura nel rispetto delle regole specifiche per la sicurezza.

La presenza di strumentazioni, utensili, sostanze chimiche o biologiche e rifiuti tossici, impone che l'accesso e la permanenza degli alunni in laboratorio deve essere assolutamente vietato se non è presente il personale docente o non docente addetto al laboratorio. Per tale motivo si porrà la massima cura nel chiudere a chiave i laboratori stessi nonché gli armadi contenenti sostanze e/o strumentazioni pericolose ogni volta che i locali sono incustoditi.

L'educazione degli alunni a rispettare queste ed altre regole di sicurezza non è solo un modo per evitare incidenti, ma è anche parte integrante dell'attività didattico-educativa e quindi della valutazione degli studenti.

In particolare

1. Le esperienze di laboratorio dovranno essere precedentemente testate ai fini della sicurezza
2. Gli alunni sono tenuti ad indossare i dispositivi di protezione (indumenti, occhiali, copricapo, scarpe antinfortunistiche, ...) previsti dallo specifico laboratorio
3. E' obbligatorio il rispetto da parte di tutti delle schede di sicurezza previste per l'uso di sostanze chimiche
4. In caso di necessità di uso di sostanze volatili, eseguire l'attività sotto cappa
5. Disinserire immediatamente le alimentazioni elettriche degli impianti e delle strumentazioni ogni volta che si verificano spargimenti di acqua e, in ogni caso, alla fine dell'utilizzo
6. E' vietato provvedere di persona, se non specificatamente addetti, alla manutenzione e/o riparazione anche di modesti guasti
7. E' obbligatorio segnalare immediatamente ogni anomalia o inosservanza altrui delle regole

D – EDUCAZIONE FISICA

D1 – Fattori di rischio

Durante le attività di educazione fisica, i rischi derivano principalmente da:

- uso degli attrezzi
- attività a corpo libero

L'azione impropria, non coordinata, non calibrata dinamicamente può comportare l'infortunio sull'attrezzo; è sufficiente, ai fini della sicurezza, usare prudenza ed attenersi a regole operative impartite dal personale specializzato.

D2 – Minimizzazione dei rischi

Per ridurre al minimo possibile le situazioni di rischio e per tutelare la salute degli alunni sono state formulate le seguenti regole operative:

1. utilizzare un abbigliamento idoneo per ogni tipo di disciplina e/o attività motoria
2. attendere l'arrivo del docente prima di iniziare qualsiasi attività e lavorare solo in sua presenza attenendosi con attenzione alle istruzioni impartite
3. eseguire un accurato avviamento per riscaldare la muscolatura
4. lavorare in modo ordinato utilizzando solo l'attrezzatura necessaria
5. informare il docente sul proprio stato di salute segnalando immediatamente condizioni di malessere, anche momentaneo
6. evitare di affaticarsi eccessivamente
7. non utilizzare le attrezzature in modo improprio e senza l'autorizzazione del docente
8. non prendere mai iniziative personali
9. utilizzare le consuete norme igieniche al termine dell'attività motoria

È inoltre opportuno che i docenti:

- diano spiegazioni chiare e precise, con norme vincolanti quando l'attività comporta, per sua natura, particolari rischi
- evitino di far eseguire esercizi o svolgere attività non confacenti alle reali ed attuali capacità delle persone

E – ERGONOMIA DEL POSTO DI LAVORO - USO DEI VDT

E1 - DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE E DELLA POSTAZIONE DI LAVORO IN BASE AL D.Lgs 81/08

Gli elementi che costituiscono il posto di lavoro al videoterminale in base alla V direttiva CEE del 29 maggio 1990 n° 901270, nonché dell'allegato XXXIV al D. Lgs 81108 sono i seguenti:

Schermo, Tastiera, Tavolo di Lavoro, Scrivania, Sedia.

Nel seguito saranno indicate le modalità di utilizzo e le attrezzature di cui dovranno disporre gli utilizzatori durante lo svolgimento delle attività lavorative.

E.1.1 - SCHERMO

Nell'uso del videoterminale è importante che la visualizzazione dei caratteri sullo schermo sia tale da renderli chiaramente leggibili. Inoltre è importante che non vi siano riflessi o velature

luminose. Per questo motivo i monitor in dotazione alla struttura devono essere tutti del tipo regolabile per cui l'operatore attraverso indicazioni e suggerimenti dati da personale esperto e qualificato ed in particolare dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (nel caso dei VDT della segreteria e amministrazione) adotterà una serie di accorgimenti che di seguito verranno elencati.

Movimentazione dello schermo e sistemazione nello spazio

L'operatore potrà quindi, attuare gli spostamenti dello schermo necessari per ottenere la migliore visibilità delle scritte ed una posizione di lavoro confortevole.

Il centro dello schermo dovrà essere posizionato sull'asse visivo abituale di lavoro per evitare eccessive e continue movimentazioni del capo sia in senso orizzontale che verticale.

La distanza di lettura consigliata (distanza occhi/schermo) non dovrà essere superiore a 70 cm, quindi la postura predisposta per gli operatori sarà studiata per consentire l'ottimizzazione occhi/schermo.

Tramite rotazione o inclinazione dello schermo si elimineranno o si attenueranno eventuali riflessi provocati da finestre, lampade, ecc.

Regolazione del contrasto e della luminosità

Gli schermi video in questione dovranno essere dotati di regolatori per la variazione della luminosità e del contrasto, la cui posizione sarà indicata nel manuale d'uso del videoterminale o computer. La luminosità ed il contrasto dovranno essere regolati in modo da ottenere la migliore condizione di presentazione dell'immagine. Dal momento che la percezione dell'immagine sullo schermo può variare sia in funzione delle capacità visive dell'operatore, sia in relazione alle condizioni d'illuminazione presenti nell'ambiente di lavoro e considerando che le condizioni possono variare durante la giornata, il personale addetto dovrà regolare la luminosità ed il contrasto in funzione di questi parametri.

E 1.2 - TASTIERA

Tutte le tastiere utilizzate dovranno essere separate dal videoterminale. In questo modo. Sarà possibile collocare la tastiera nella posizione che si ritiene più idonea per le operazioni da svolgere. La corretta posizione della tastiera dovrà essere scelta anche in funzione di quella del documento da digitare e di quella del videoterminale.

La posizione che viene fatta adottare agli operatori VDT, sarà quella che vede allineati sulla stessa linea l'utente, il videoterminale e la tastiera. Evitando altre collocazioni che causerebbero frequenti rotazioni del capo e movimenti degli occhi. Si dovrà tenere presente che la tastiera dovrà essere situata ad una distanza dal bordo del tavolo che permetterà di poggiare gli avambracci e di non affaticare le braccia.

Posizione delle braccia

Per evitare l'affaticamento delle braccia, la tastiera dovrà consentire un'angolazione tra il braccio e l'avambraccio di circa 90°. Questo potrà essere ottenuto lasciando una distanza tra il piano di seduta ed il piano di appoggio delle braccia compresa tra i 22 ed i 25 cm. Nel caso in cui ci si trovasse in una situazione particolare, ogni operatore dovrà poter regolare l'altezza del piano di seduta per ottenere queste distanze.

Scelta dell'inclinazione

Le tastiere dovranno avere la possibilità di variare l'inclinazione tramite la regolazione di appositi piedini in modo da comportare il minor affaticamento dei polsi.

Uso del Mouse e spazio per la sua movimentazione

Dovrà essere previsto uno spazio adeguato per lo spostamento del mouse.

Nel caso di utilizzo del mouse nella gestione dei programmi, sarà stato disposto uno spazio libero alla destra della tastiera (o a sinistra se si è mancini) dell'ampiezza necessaria per azionare questo dispositivo.

E 1.3 - TAVOLO DA LAVORO, SCRIVANIA

Ogni lavoratore che utilizzerà un Videoterminale dovrà disporre di un proprio tavolo di lavoro avente dimensioni tali da consentire di posizionare in modo corretto il monitor, la tastiera e l'unità centrale

Sistemazione sul piano di lavoro delle attrezzature e degli oggetti.

Le attrezzature e gli oggetti di lavoro dovranno essere sistemati razionalmente sul piano di lavoro all'interno del campo di azione delle braccia. I vari componenti che si utilizzano, dovranno essere posizionati sul piano di lavoro in modo che il loro utilizzo non costringa l'operatore ad assumere posture incongrue e compiere movimenti faticosi. La determinazione della posizione sarà fatta valutando la frequenza d'uso delle attrezzature, destinando a quelle più spesso utilizzate le zone preferenziali e sistemando le altre sempre all'interno del campo d'azione delle braccia.

Ingombri sul piano di lavoro e nella zona di movimentazione delle gambe.

Si dovrà verificare che non siano presenti ostacoli che impediscano il libero uso del piano di lavoro e che intralcino la zona sottostante. I piani di lavoro su cui si opera dovranno essere liberi da oggetti non necessari all'attività lavorativa. Le attrezzature necessarie al funzionamento della Workstation non dovranno costituire intralcio. Ad esempio, si dovrà fare in modo che i cavi di collegamento delle attrezzature passino sul tavolo e/o nelle immediate vicinanze delle apparecchiature o comunque fare percorsi tali da non intralciare i movimenti delle gambe. Sul piano di lavoro bisognerà evitare assolutamente la presenza di oggetti che abbiano una finitura superficiale speculare o comunque un forte potere riflettente. Al fine di evitare possibili abbagliamenti indiretti, sul piano di lavoro non dovranno essere presenti elementi aventi superfici che possano riflettere la luce naturale o artificiale dell'ambiente di lavoro come, ad esempio, coperture posticce con lastre di cristallo, oggetti con superfici metallizzate riflettenti, ecc .

E 1.4 - SEDIE

La sedia va considerata un oggetto quasi "individuale" in quanto potrà essere adattata, utilizzando la possibilità di regolazione che possiede, alle dimensioni fisiche dei singoli utilizzatori. Le sedie che verranno messe a disposizione per gli alunni dovranno essere del tipo ergonomico.

Regolazione della seduta

L'altezza del piano di seduta dovrà essere regolata in funzione della statura dell'utilizzatore. Gli utilizzatori potranno regolare l'altezza della sedia in modo tale da avere i piedi che tocchino comodamente il suolo per non creare compressioni dei vasi e dei nervi della parte inferiore delle



F - RISCHI GENERICI PER PERSONALE NON DOCENTE

Come precedentemente esposto, gli utenti di questo opuscolo non sono solo gli alunni, ma anche il personale non docente. Ci sono pertanto delle attività che riguardano personale di segreteria, collaboratori tecnici, collaboratori scolastici, ecc. e per le quali è necessario soffermarsi. In particolare tutto il personale addetto all'utilizzo di apparecchiature elettriche come fotocopiatrici, fotoriproduttori, rilegatrici elettriche, taglierine, scanner, computer, lavagne luminose, attrezzature da laboratorio, e quant'altro si utilizza in ambiente scolastico deve:

- preventivamente leggere le istruzioni per l'uso e la manutenzione di dette apparecchiature.
- formare ed informare sull'utilizzo il personale che ne fa eventualmente uso;
- segnalare eventuali anomalie;
- in caso di interventi di piccola manutenzione (sostituzione cartucce, toner, fogli inceppati, lampade fulminate) togliere sempre l'alimentazione elettrica.

Anche l'attività di pulizia dei locali degli arredi e degli infissi e di quant'altro appartiene alla struttura richiede un minimo di attenzione; si possono infatti individuare rischi connessi a:

Deposito e conservazione di detersivi
 Utilizzo di sostanze chimiche per detergere
 Utilizzo di macchine per lavare pavimenti
 Utilizzo di scalette pieghevoli
 Eliminazione di rifiuti pericolosi

I detersivi utilizzati devono essere controllati in relazione all'odore, ai vapori emessi, senza miscelare fra di loro diversi tipi di detersivi.

Le macchine per pulire devono essere controllate in relazione all'isolamento elettrico del dispositivo e delle parti meccaniche in movimento.

Il controllo dei fattori di rischio richiede il rispetto di regole operative, l'uso di prudenza e, in talune situazioni, di oggetti o sistemi di protezione.

- *Il personale deve abitualmente usare i guanti di gomma. ed in caso di travaso di liquidi irritanti anche gli occhiali protettivi e le mascherine.*
- *Il materiale d'uso per la pulizia dei servizi igienici deve essere adoperato esclusivamente per tale scopo.*
- *Dopo l'uso tutto il materiale necessario per la pulizia deve essere accuratamente lavato ed asciugato.*

MACCHINE PER LAVARE I PAVIMENTI

1. Operare sempre con scarpe dotate di soles di gomma (isolamento elettrico) e con guanti di gomma asciutti.
2. Predisporre il collegamento elettrico prima di avviare la macchina lavapavimenti.
3. Non intervenire mai sulla macchina, ma segnalare immediatamente il verificarsi di funzionamenti irregolari o di guasti.
4. Prima di azionare la macchina accertarsi che nell'area sottoposta a pulizia non siano presenti altre persone.

UTILIZZO DI SCALETTTE PIEGHEVOLI

1. Per normali interventi di pulizia (strutture o arredi) può essere adoperata una scala pieghevole (apertura a compasso) del tipo destinato ad usi domestici.
2. Il personale autorizzato non dovrà superare il livello (gradino) di appoggio di 150 cm. L'operatore sulla scala dovrà sempre essere assistito da una persona a terra, non dovrà lavorare in prossimità di finestre aperte, non dovrà sporgersi dalla scala rimanendo con il busto entro la base di appoggio della scala al suolo.

ELIMINAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI (Toner, cartucce, ...)

La raccolta di sostanze deve essere attuata con l'uso di appositi guanti di gomma e strumenti idonei ad evitare ogni contatto. I materiali vanno conferiti agli opportuni contenitori, interni o esterni alla struttura.

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Datore di Lavoro

Nominativo	prof.ssa Gina Antonetti
Qualifica	Dirigente Scolastico
Telefono	0771/512520; 0771208080

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [RSPP]:

Nome e Cognome:	Ing. Delio Nardella
Qualifica:	Ingegnere
Posizione	Esterno
E-mail:	studioing.nardella@alice.it delio.nardella@ingpec.eu [PEC]

Medico competente [MC]:

Nome e Cognome:	Dott.ssa Alessandra Miola
Posizione	Esterno
E-mail:	ale.miola@libero.it

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza [RLS]:

Nome e Cognome:	Prof. Marco De Filippis
Qualifica:	Docente

Addetti al Servizio di ANTINCENDIO ed EVACUAZIONE

SEDE CENTRALE

Biasillo Gina
Feula Biagio
La Serra Antonello
Lorello Vincenzo
Panella Vincenzo
Pasciuto Maria Annunziata
Tatta Maria Cristina
Secondulfo Giovanni

SEDE SS. COSMA E DAMIANO

Di Siena Rosa Maria
Stabile Angelo

Addetti al Servizio di PRIMO SOCCORSO

SEDE CENTRALE

Bartolomei Nello
Brignola Raffaele
Capotosto Cristina
Cibelli Rosina
Cipolla Armando
Fabietti Anna
Mancini Giuseppina
Mauro Giovanna
Morella Franca

SEDE SS. COSMA E DAMIANO

Conte Fabrizia
MagriAntonio
Pagliaro Antonio

Muccitelli Cinzia
Torelli Angelita